



COMUNE DI CASTRO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2023 – N. 30

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024.

L'anno Duemilaventitree Addi VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Foresti Mariano	<i>Sindaco</i>	X	
Casu Sonia	<i>Consigliere</i>	X	
Sarzi Amadè Stefano	<i>Consigliere</i>		X
Manera Marco	<i>Consigliere</i>	X	
Contu Francesco	<i>Consigliere</i>	X	
Goglio Andrea Pietro	<i>Consigliere</i>	X	
Bonadei Clio Elena	<i>Consigliere</i>	X	
Gotti Giorgio	<i>Consigliere</i>	X	
Tubacher Matilde	<i>Consigliere</i>	X	
Oscar Roberta	<i>Consigliere</i>		X
Murachelli Luigi	<i>Consigliere</i>	X	
	<i>Totale</i>	9	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024.

Il Sindaco dà atto che anche per il 2024 sono confermate le aliquote per l'imposta municipale unica (IMU) già in vigore presso l'Ente anche nelle scorse annualità.

DOPO di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

RAMMENTATO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art.52 D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentatosi applicano le disposizioni di leggi vigenti";

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'aumento ...";
- al comma 749 che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";
- al comma 750, che "... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'aumento ...";
- al comma 751, che "... Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...";
- al comma 752, che "... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento ...";
- al comma 753, che "... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...";
- al comma 754, che "... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento...";
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

RICHIAMATO, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO:

- l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa;
- l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto;

VISTO il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;*

PRESO ATTO CHE l'art. 6 bis del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;*

RICHIAMATO il Verbale del Consiglio Comunale adottato nella seduta del 23.3.2023 con numero 3, con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU ed in particolare:

- aliquota di base ad eccezione dei fabbricati di categoria D: 0,88 per cento;
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari 0,6 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- beni merce: ESENTI
- fabbricati rurali ad uso strumentale: ESENTI;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale*;

PARTECIPATA la volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

RITENUTO di stabilire e di conseguenza confermare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Imu (IMU) di cui alla Legge 160/2019, al fine di garantire un gettito d'imposta in grado di preservare gli equilibri di Bilancio stante la volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere un soddisfacente standard qualitativo dei servizi erogati dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli n.9, contrari e astenuti nessuno, espressi dai n.9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le seguenti aliquote e le detrazioni ai fini IMU:
 - aliquota di base ad eccezione dei fabbricati di categoria D: 0,88 per cento;
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari 0,6 per cento;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
 - beni merce: ESENTI
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: ESENTI;
3. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. **DI DARE ATTO** che le tariffe summenzionate hanno effetto dal 1 Gennaio 2024;
5. **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
6. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente;

Infine, con voti favorevoli n.9, contrari e astenuti nessuno, espressi dai n.9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castro, li 21.12.2023

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria
F.to Dott. Matteo Tonsi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castro, li 21.12.2023

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria
F.to Dott. Matteo Tonsi

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Mariano Foresti

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

Addì, 3.1.2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- X** è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);
- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castro, 27.12.2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castro, 3.1.2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi